



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

Al RUP Ing. Vito Leotta
protocollo@pec.comune.messina.it

e p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
protocollo@pec.anticorruzione.it

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Messina
ordine.messina@ingpec.eu

Oggetto: *Pratica CNI n°*[4249238](#) - AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PROGRAMMA PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.3 APPALTO INTEGRATO DEI LAVORI E SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER IL PROGETTO DENOMINATO "REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO DI CAMARO SOTTOMONTAGNA-ID PINQUA

Spett.le Responsabile,

come noto, secondo la previsione di cui all'art.41, comma 15, del d.lgs. 36/2023, negli appalti per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura le stazioni appaltanti **sono obbligate ad applicare il decreto "Parametri" (D.M. 17 giugno 2016) per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara.**

Si ricorda che, sebbene si tratti di un appalto integrato, la documentazione di gara deve comunque contenere l'analitico del corrispettivo in modo tale da rendere possibile un accertamento circa l'importo dell'incarico e verificare che siano stati rispettati i requisiti di cui all'art. 1.13 al d.lgs. 36/2023. In merito all'obbligo di allegare, anche nel caso di avviso di manifestazione di interesse, il corrispettivo con analitico riferimento ai parametri di cui al D.M. 17/06/2016, sussistono ragioni di carattere formale e sostanziale. Del tutto irrilevante è la considerazione secondo cui l'indagine di mercato riveste natura preliminare rispetto alla gara. La "generica" e/o sommaria stima del corrispettivo può condurre, infatti, all'individuazione ed all'imposizione ai concorrenti di criteri di qualificazione "sproporzionati" e/o comunque non "in linea" con quelli che sarebbero necessari nel caso di corrispettivo determinato ai sensi del D.M. 17/06/2016. Qualora, poi, la stima del compenso posta a base dell'indagine di mercato non corrispondesse a quella utilizzata per la procedura comparativa, i risultati della prima non potrebbero, evidentemente, essere utilizzati per la seconda.

A ciò si aggiunga che, la Legge 21 aprile 2023 n. 49 recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali." (Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 maggio 2023, n. 104 ed entrata in vigore il 20/05/2023) applicabile anche alla pubblica amministrazione ed alle società partecipate disciplinate dal D.Lgs. n. 175/2016, pone a pena di nullità delle clausole

difformi, l'obbligo, del committente di corrispondere al professionista intellettuale di un compenso equo come tale intendendosi quello proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale e conforme a specifici parametri individuati, per i professionisti iscritti agli Ordini e Collegi, dai Decreti Ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 Marzo 2012, n. 27 (art. 1, comma 1, L. n. 49/2023). La regola di estende anche al caso di compenso risultante dall'esito della gara ed all'affidamento ovvero ancora alla predisposizione di un elenco di fiduciari

Per la progettazione e gli altri servizi di ingegneria e architettura l'art.41 comma 15 del d.lgs. 36/2023 e l'allegato I.13 individuano le modalità di determinazione dei corrispettivi rinviando al D.M. 17/06/2016 e precisando che: "I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento". Sulla base di tale disposizione, pertanto i parametri di cui al DM 17/06/2016 non sono più solo una "base di riferimento", ma devono essere obbligatoriamente utilizzati dalle stazioni appalti per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara.

Inoltre, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 è posto, quale principio fondamentale del Codice dei contratti, il divieto di gratuità della prestazione intellettuale nonché ribadita l'applicazione dell'equo compenso.

Ne consegue che il corrispettivo per il S.I.A. stimato sulla base del DM 17/06/2016 non è in alcun modo ribassabile rappresentando un compenso equo ai sensi della L. n. 49/2023. È di contro ribassabile l'importo stimato a titolo di "spese" nei limiti in cui esso non incida sull'entità del compenso stimato come equo.


Pertanto, alla luce delle criticità riscontrate, si chiede a Codesta rispettabile Amministrazione di sospendere la procedura in oggetto al fine di apportare le dovute modifiche all'avviso.

Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(ing. Giuseppe M. Margiotta)



IL PRESIDENTE
(ing. A. Domenico Perrini)



N.B. Chiediamo cortesemente di riportare nell'oggetto della Vs. lettera di risposta il n° della pratica CNI.